

AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)

ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21/19 DD. 12.04.2019

Oggetto: Individuazione dell'ambito di affidamento, scelta della forma di affidamento, affidamento a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i territori dei Comuni che costituiscono l'Assemblea locale "Occidentale", ai sensi della stessa LR 5/2016 e della disciplina italiana ed europea in materia.

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di APRILE alle ore 14.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Pozzuolo del Friuli, a seguito di convocazione dd 02.04.2019, si è riunita l'Assemblea Regionale d'Ambito. Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Turello	Nicola	Pozzuolo del Friuli	Presidente	x	
Comand	Alberto	Mortegliano	Componente	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente	x	
Fabbro	Michele	San Vito di Fagagna	Componente		x
Gava	Andrea Attilio	Caneva	Componente		x
Gaiarin	Giuseppe	Porcia	Componente	x	
Alzetta	Igor	Montereale Valcellina	Componente		x
De Crignis	Ermes	Ravaschetto	Componente	x	
Del Zotto	Marcello	Sesto al Reghena	Componente	x	
Dipiazza	Roberto	Trieste	Componente		x
Fuccaro	Fabrizio	Chiusaforte	Componente		x
Furlan	Davide	Romans d'Isonzo	Componente	x	
Iacumin	Mauro	Manzano	Componente	x	
Picco	Augusto	Trasaghis	Componente		x
Putto	Marco	Azzano Decimo	Componente		x
Martines	Francesco	Palmanova	Delegato	x	
Steccati	Mauro	Tarcento	Componente	x	
Vizintin	Fabio	Doberdò del Lago	Componente	x	

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della LR n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben. Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea Regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto sul quale, l'Assemblea medesima, adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

- I -

Visto lo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia «ordinamento degli enti locali» (art. 4, co. 1°, punto 1° bis, Statuto) e potestà legislativa concorrente nella materia «disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi» (art. 5, co. 1°, punto 7, Statuto);

Vista la l. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5, con cui sono state affidate all'AUSIR le funzioni di «programmazione, organizzazione e controllo» sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero territorio regionale (art. 4, co. 5°), in espressa attuazione delle indicate clausole di Statuto speciale (art. 1, co. 2°);

Considerato che con tale legge (art. 1, co. 3°) la Regione Friuli-Venezia Giulia si è posta l'obiettivo di «attuare il principio (...) della gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 200 del decreto legislativo 152/2006»;

Visto l'art. 200, co. 1°, lett. a, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con il quale infatti - nello stabilire l'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani per ambiti territoriali ottimali - si segna la necessità del «superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti»;

Considerato che l'Assemblea regionale d'ambito provvede: (1) «all'individuazione» dell'ambito di affidamento del servizio «di dimensione almeno provinciale», nonché (2) alla «scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore», in entrambi i casi previo «parere vincolante» dell'Assemblea locale interessata, parere che l'Assemblea regionale d'ambito deve chiedere a quella locale (art. 6, co. 7°, lett. a, lett. j; art. 8, co. 7°, lett. b, e co. 8°, l.r. n. 5 del 2016);

Considerato che poi - ottenuto tale parere sull'ambito di affidamento e sulla forma di affidamento - la stessa Assemblea regionale d'ambito provvede in concreto «all'affidamento» del servizio «ai sensi dell'articolo 16» della legge regionale e comunque «nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore» (art. 6, co. 7°, lett. c, l.r. n. 5 del 2016);

Visto l'art. 16, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016, ove si riafferma che l'AUSIR, e per essa l'Assemblea regionale d'ambito, «delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento (...) del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore»;

Considerato che nello stesso art. 16, l.r. n. 5 del 2016 si soggiunge (co. 2°) che «l'AUSIR può affidare (...) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a società interamente pubbliche mediante affidamento diretto, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house e, comunque, partecipate dagli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale», con la precisazione che «in tale ipotesi, l'individuazione del gestore *in house* deve essere motivata da una previa analisi dell'AUSIR che tenga conto dell'idoneità tecnica, economica e dimensionale del gestore affidatario»;

Ritenuto che pertanto l'AUSIR (nei suoi diversi organi: l'Assemblea regionale d'ambito; le Assemblee locali; il Presidente; il Direttore generale) sia chiamata a coniugare - per quanto possibile - la disciplina speciale di legge regionale con la disciplina di legge statale nel settore dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 34, co. 20°, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. da l. 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui «per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste»;

Considerato che quest'ultima disposizione di legge statale è stata ulteriormente precisata con specifico riferimento al settore dei rifiuti urbani e tenuto conto dell'organizzazione (in ambiti ottimali) del relativo servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, con funzioni in capo ad enti di governo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;

Visto infatti il vigente art. 3 *bis*, co. 1° *bis* e co. 6° *bis*, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. da l. 14 settembre 2011, n. 148, ove si è confermato che gli enti di governo del servizio rifiuti (come è l'AUSIR) debbono adottare l'indicata relazione *ex art.* 34, co. 20°, d.l. n. 179 del 2012, ma rispettando anche le seguenti ulteriori regole:

- «nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio»;
- «al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti»;
- «nell'ipotesi di affidamento *in house*» tale piano economico-finanziario deve specificare anche «l'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio»;
- tale piano economico-finanziario (qualunque sia la forma di affidamento prescelta) «deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»;
- «nel caso di affidamento *in house*, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare *pro quota* nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house*»;

Considerato che per provvedere all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è anzitutto necessario individuare l'ambito territoriale di affidamento del servizio, in ragione della l.r. n. 5 del 2016 (art. 6, co. 7°, lett. j; art. 8, co. 7°, lett. a);

Visto il decreto 20 marzo 2019, n. 41 (e il relativo Allegato n. 1), con cui il Direttore generale dell'AUSIR ha proposto anzitutto «all'Assemblea regionale d'ambito che essa chieda all'Assemblea locale "Occidentale" di esprimere il suo parere vincolante sull'individuazione del territorio dei Comuni di tale Assemblea locale quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per tutte le ragioni (...) illustrate in tale decreto, demandando all'Assemblea regionale d'ambito la conseguente decisione definitiva»;

Vista la deliberazione 22 marzo 2019, n. 12, con cui questa Assemblea regionale d'ambito ha deciso di «fare proprio e approvare per quanto di competenza il decreto Direttore generale n. 41 del 20 marzo 2019» e dunque ha chiesto «all'Assemblea locale "Occidentale" di esprimere il suo parere sulla proposta contenuta nell'indicato decreto del Direttore generale, avente ad oggetto l'individuazione dell'ambito di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti»;

Vista la deliberazione 1° aprile 2019, n. 1, con cui - a fronte di tale proposta del Direttore e di tale richiesta dell'Assemblea regionale - l'Assemblea locale "Occidentale" ha anch'essa deciso «di fare proprio e approvare per quanto di competenza il decreto del Direttore generale 20 marzo 2019, n. 41» e dunque ha espresso il suo «parere positivo sull'individuazione del territorio dei Comuni di (tale) Assemblea locale quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per tutte le ragioni illustrate nell'indicato decreto del Direttore generale, demandando all'Assemblea regionale d'ambito la conseguente decisione definitiva»;

Ricordato che tale parere dell'Assemblea locale "Occidentale" 1° aprile 2019 è vincolante *ex lege*, anzitutto nei confronti di questa Assemblea regionale;

Riaffermato anche in questa sede che:

- 1) secondo un vincolo posto dalle indicate disposizioni di legge regionale, l'ambito ottimale di affidamento deve avere «dimensione almeno provinciale», con espresso riferimento dunque alle originarie circoscrizioni amministrative in cui erano suddivise le Province nella Regione Friuli-Venezia Giulia, poi soppresse a seguito della l.r. 9 dicembre 2016, n. 20;
- 2) tutti i Comuni già rientranti nel territorio dell'ex Provincia di Pordenone oggi partecipano - attraverso i loro rappresentanti - all'Assemblea locale "Occidentale" per la gestione integrata dei rifiuti urbani (cfr. allegato A, l.r. n. 5 del 2016);
- 3) dunque il territorio della soppressa Provincia di Pordenone, coincidente coi territori degli indicati Comuni, costituisce l'ambito minimo e necessario di affidamento del servizio, che peraltro non pare possibile estendere, ricomprendendo territori di altri Comuni e dunque adottando una dimensione ultra-provinciale;
- 4) infatti - a seguito dei primi riscontri ottenuti nella ricognizione delle gestioni esistenti sull'intero territorio del Friuli-Venezia Giulia, avviata con la deliberazione Assemblea generale d'ambito 8 giugno 2018, n. 22 - si è accertato che i territori di Comuni anche limitrofi appartenenti alle altre Assemblee locali, già rientranti nelle circoscrizioni di altre ex Province, non potrebbero allo stato essere oggetto di un'ulteriore riunificazione (territoriale e gestionale) poiché in tali ulteriori territori esistono differenti gestioni in capo a diversi gestori, che potrebbero avere titolo a proseguire nelle stesse gestioni fino a naturale scadenza ex art. 16, co. 3°, l.r. n. 5 del 2016, fermo restando

comunque che nessun Comune e nessun gestore ha mai manifestato all'AUSIR l'intendimento o la proposta di una riunificazione con il territorio della soppressa Provincia di Pordenone;

Ritenuto dunque necessario individuare definitivamente il territorio dei Comuni dell'Assemblea locale "Occidentale" quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- IV -

Considerato che - sempre in via preliminare e ferma l'indicata definizione dell'ambito territoriale di affidamento - l'Assemblea locale "Occidentale" e dunque i relativi Comuni sono chiamati dalla legge regionale (art. 6, co. 7°, lett. j; art. 8, co. 7°, lett. a, l.r. n. 5 del 2016), ancora su richiesta dell'Assemblea regionale d'ambito, a esprimere un parere anche sulla «proposta di forma di affidamento del servizio», parere che anch'esso è «vincolante» per l'Assemblea regionale d'ambito, la quale poi - in attuazione di tale scelta pregiudiziale dell'Assemblea locale sulla forma di affidamento - deve provvedere concretamente «all'affidamento del servizio ai sensi dell'articolo 16» della legge regionale e comunque «nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore» (art. 6, co. 7°, lett. c, l.r. n. 5 del 2016), dunque verificando se vi siano i presupposti stabiliti dalla disciplina di riferimento (regionale, statale, europea) per procedere all'affidamento secondo la forma scelta dall'Assemblea locale, avendo cura di seguire gli adempimenti indicati dalla stessa disciplina di riferimento (in particolare l'adozione di una relazione che abbia i contenuti segnati nell'art. 3 *bis*, co. 1° *bis* e co. 6° *bis*, d.l. n. 138 del 2011, nonché i contenuti segnati nell'art. 16, co. 2°, l.r. n. 5 del 2016 ove si tratti di affidamento *in house providing*);

Visto il sopra indicato decreto 20 marzo 2019, n. 41 (e il relativo Allegato n. 1), con cui il Direttore generale dell'AUSIR ha proposto anche «all'Assemblea regionale d'ambito che essa chieda all'Assemblea locale "Occidentale" di esprimere il suo parere vincolante sulla proposta di forma di affidamento *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per tale ambito in capo ad Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. per le ragioni (...) illustrate (in tale decreto), demandando all'Assemblea regionale d'ambito di verificare se vi siano i presupposti stabiliti dalla disciplina di riferimento (statale ed europea), per poi procedere all'affidamento in tale forma, avendo cura di seguire gli adempimenti indicati dalla stessa disciplina di riferimento, in particolare l'adozione di una relazione che abbia i contenuti segnati nell'art. 3 *bis*, co. 1° *bis* e co. 6° *bis*, d.l. n. 138 del 2011, nonché i contenuti segnati nell'art. 16, co. 2°, l.r. n. 5 del 2016»;

Vista la sopra indicata deliberazione 22 marzo 2019, n. 12, con cui questa Assemblea regionale d'ambito - nel «fare proprio e approvare per quanto di competenza il decreto Direttore generale n. 41 del 20 marzo 2019» - ha dunque chiesto all'Assemblea locale "Occidentale" di esprimere il suo parere anche «sulla proposta contenuta nell'indicato decreto del Direttore generale, avente ad oggetto (...) la proposta di forma di affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti» delle più volte citate disposizioni di legge regionale;

Vista la sopra ricordata deliberazione 1° aprile 2019, n. 1, con cui - a fronte di tale proposta del Direttore e di tale richiesta dell'Assemblea regionale - l'Assemblea locale "Occidentale", nel «fare proprio e approvare per quanto di competenza il decreto del Direttore generale 20 marzo 2019, n. 41», ha dunque espresso il suo «parere positivo sulla proposta di forma di affidamento *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per tale ambito in capo ad Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. per le ragioni sopra illustrate, demandando all'Assemblea regionale d'ambito di verificare se vi siano i presupposti stabiliti dalla disciplina di riferimento (statale ed

europa), per poi procedere all'affidamento in tale forma, avendo cura di seguire gli adempimenti indicati dalla stessa disciplina di riferimento, in particolare l'adozione di una relazione che abbia i contenuti segnati nell'art. 3 *bis*, co. 1° *bis* e co. 6° *bis*, d.l. n. 138 del 2011, nonché i contenuti segnati nell'art. 16, co. 2°, l.r. n. 5 del 2016»;

Ricordato ancora una volta che tale parere dell'Assemblea locale "Occidentale" 1° aprile 2019 è vincolante *ex lege*, anzitutto nei confronti di questa Assemblea regionale;

Riaffermato anche in questa sede che:

1) per i territori dei Comuni dell'Assemblea locale "Occidentale" la scelta sulla forma di affidamento si pone nelle due note alternative della internalizzazione (o autoproduzione) del servizio (secondo il modello dell'*in house providing*) e nella esternalizzazione del servizio stesso (impresa scelta con gara);

2) come emerge dall'Allegato n. 1, § 1, al decreto del Direttore n. 41 del 2019, nonché come confermato nella Relazione riportata quale Allegato n. 1 alla presente deliberazione, nell'indicato ambito territoriale operano da tempo i gestori Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a., i quali servono (a) n. 28 Comuni soci su n. 50 Comuni dell'ambito, (b) una popolazione di n. 261.781 persone su una popolazione dell'ambito di n. 312.080 persone (pari all'84% della popolazione d'ambito), (c) n. 130.117 utenze totali, domestiche e non domestiche, pari all'80% delle utenze totali servite nell'ambito (Ambiente Servizi: n. 86.667 utenze; GEA: n. 43.450 utenze), con affidamenti di servizi comunque riferiti al settore dei rifiuti urbani che i Comuni soci hanno inteso configurare espressamente secondo il modello dell'*in house providing*, fissando le scadenze delle relative gestioni nella grande maggioranza dei casi al 31 dicembre 2030, con conseguente possibilità anche che - ricorrendone i presupposti - Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. abbiano comunque titolo a proseguire tali gestioni in essere fino alla loro naturale scadenza, in base ad apposita deliberazione dell'Assemblea regionale d'ambito *ex art. 16, co. 3°, l.r. n. 5 del 2016*;

Vista la deliberazione 12 aprile 2019, n. 20, con cui questa Assemblea regionale d'ambito:

1. ha riconosciuto - *ex art. 16, co. 3°, l.r. n. 5 del 2016* - il titolo di Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. a proseguire in tutte le gestioni in essere fino alla loro naturale scadenza segnata negli atti comunali di affidamento;
2. ha confermato ad altro titolo gli affidamenti di Ambiente Servizi s.p.a. nel Comune di Porcia e di GEA s.p.a. nei Comuni di Cordenons e di Prata di Pordenone, consentendone la prosecuzione fino alle scadenze indicate dai Comuni stessi nei loro atti;
3. ha accertato che le gestioni di GEA s.p.a. nei Comuni di Montereale Valcellina e di Roveredo in Piano sono scadute il 31 dicembre 2017, confermando però che allo stato GEA s.p.a. può proseguire in tali gestioni fino al 30 giugno 2019 in ragione e per le motivazioni di cui alla deliberazione di questa Assemblea n. 22 del 2018, poi oltre ma comunque sino all'avvio della gestione integrata d'ambito;

Riaffermato anche in questa sede che:

1. gli altri 22 Comuni dell'ambito territoriale di affidamento sono oggi serviti da SNUA s.r.l. (impresa scelta a seguito di gara), con gestione integrata del servizio di igiene urbana che è in essere e che dunque tale Società - ricorrendone i presupposti - può avere titolo a proseguire fino alla naturale scadenza (30 settembre 2022), in base ad apposita deliberazione dell'Assemblea regionale d'ambito *ex art. 16, co. 3°, l.r. n. 5 del 2016*, fatto salvo il Comune di S. Quirino la cui gestione è già scaduta;
2. di tali 22 Comuni, oggi serviti da SNUA, n. 10 Comuni sono già soci di Ambiente Servizi s.p.a. o di GEA s.p.a., rendendo così attuale per questa via la possibilità di ottenere anche per essi

una progressiva e graduale riunificazione delle gestioni a livello sovracomunale, raggiungendo pertanto ulteriori economie di scala atte a garantire la perequazione della qualità del servizio all'utenza;

Vista infatti la deliberazione 12 aprile 2019, n. 19, con cui questa Assemblea regionale d'ambito, in sintesi e per quanto qui interessa:

1. ha accertato che S.N.U.A. s.r.l. possiede i requisiti ex art. 16, co. 3°, l.r. n. 5 del 2016 per proseguire fino alla naturale scadenza del 30 settembre 2022 la gestione in appalto del servizio di igiene urbana nei territori dei Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro;
2. ha accertato che la gestione in appalto di S.N.U.A. s.r.l. del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani con il sistema sperimentale del "multimateriale porta a porta" nel territorio del Comune di San Quirino è cessata il 18 marzo 2018, disponendo però che S.N.U.A. s.r.l. prosegua nella gestione in Comune di San Quirino sino al 30 giugno 2019 in ragione e per le motivazioni di cui alla deliberazione di questa Assemblea n. 22 del 2018, poi oltre ma comunque sino all'avvio della gestione integrata d'ambito, anche per consentire le tempistiche necessarie per il passaggio di consegne con il nuovo Gestore;

Considerato altresì che in tale deliberazione su S.N.U.A. s.r.l. si è anche deliberato:

- 1) «di esercitare la facoltà di far proseguire il rapporto contrattuale con S.N.U.A. s.r.l. di cui al Contratto 24 giugno 2016, rep. n. 132 subentrando in esso per la parte pubblica secondo i motivi e i titoli indicati in premessa, alla condizione della validità ed efficacia della deliberazione con cui questa Assemblea provvederà all'individuazione dell'ambito di affidamento, alla scelta della forma di affidamento e all'affidamento a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i territori dei Comuni che costituiscono l'Assemblea locale "Occidentale"», oggetto della presente deliberazione di questa Assemblea;
- 2) «di assegnare a S.N.U.A. s.r.l. il termine di 30 giorni dalla comunicazione di questa deliberazione per depositare presso gli Uffici dell'AUSIR il prospetto delle spese sinora sostenute per il servizio effettivamente erogato e degli investimenti (già realizzati o previsti) col relativo periodo di ammortamento nell'ambito di tale gestione, allegando i documenti necessari a dimostrazione delle spese e degli investimenti»;
- 3) «di rinviare per l'effetto a successiva deliberazione per la formalizzazione dell'indicato subentro e dell'eventuale conclusione di *addenda* all'attuale Contratto 24 giugno 2016, rep. n. 132»;

Considerato che - secondo l'Allegato n. 1, § 2 e § 3 al decreto del Direttore n. 41 del 2019, come confermato anche nella Relazione riportata quale Allegato n. 1 alla presente deliberazione - Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. paiono allo stato gestori idonei (sotto il profilo tecnico, economico e dimensionale) ad assumere il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito di affidamento;

Ritenuto pertanto che fra le due possibili forme generali di affidamento del servizio occorra preferire quella della internalizzazione (o autoproduzione) in capo ad Ambiente Servizi s.p.a. e a GEA s.p.a. secondo il modello dell'*in house providing* perché in sintesi la forma di gestione *in house providing*: (1) ha sinora incontrato il maggiore consenso dei Comuni appartenenti all'ambito, che vedrebbero così continuare la tradizione municipale di un controllo sulla gestione del servizio, con maggiore possibilità anche di raggiungere per questa via aggregazioni delle gestioni e dei gestori, che la stessa legge regionale indica e promuove (art. 16, co. 4°), «al fine di razionalizzare le partecipazioni

societarie delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità e al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti in attuazione del principio di unicità della gestione»; (2) potrebbe garantire gli *standard* previsti per il servizio nell'intero ambito; (3) eviterebbe l'inefficienza e le diseconomie di gare aventi ad oggetto la riunificazione delle gestioni oggi in capo a Ambiente Servizi s.p.a. e a GEA s.p.a., che tali gestori hanno comunque titolo a proseguire nella maggior parte dei casi sino al 31 dicembre 2030;

Dato altresì atto che - a seguito del parere vincolante 1° aprile 2019, espresso dall'Assemblea locale "Occidentale" - gli Uffici dell'AUSIR hanno completato la procedura per chiedere all'ANAC l'iscrizione di Ambiente servizi s.p.a. e GEA s.p.a. all'elenco dei cd. organismi *in house providing* (Protocolli n. 29182/19 e n. 29213/19), previsto dall'art. 192, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la ragione che con le Linee guida n. 7 (cfr. § 3.2.) l'ANAC ha voluto estendere l'adempimento dell'iscrizione anche agli enti come l'AUSIR, stabilendo che «con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del D.L.13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, devono richiedere l'iscrizione nell'Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-bis del citato art. 3-bis»;

- V -

Considerato che - così definito l'ambito ottimale di affidamento e così scelta la forma preferenziale di affidamento secondo il modello dell'*in house providing* - anche in base allo stesso parere vincolante dell'Assemblea locale "Occidentale" (1° aprile 2019) questa Assemblea deve ora verificare e dare conto se in capo ad Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. vi siano i presupposti stabiliti dalla disciplina di riferimento (statale ed europea) per tale modello dell'*in house providing*;

Visto l'art. 16, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nonché - per quanto applicabile - l'art. 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la Relazione riportata quale Allegato n. 1 alla presente deliberazione, da cui emerge in sintesi che - secondo gli statuti societari, le convenzioni-patti parasociali, i bilanci, ogni altro atto d'organizzazione, nonché gli accertamenti tecnici svolti durante l'istruttoria - in capo a entrambe le società sono adeguatamente realizzati oggi, e anche garantiti per il futuro, il requisito del capitale sociale a integrale partecipazione pubblica dei Comuni, il requisito del controllo analogo, il requisito dell'attività prevalente;

- VI -

Vista ancora la Relazione riportata quale Allegato n. 1 alla presente deliberazione, da cui emerge inoltre che:

1) Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. paiono allo stato gestori idonei (sotto il profilo tecnico, economico e dimensionale) ad assumere il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (*ex art. 16, co. 2°, l.r. n. 5 del 2016*);

2) si afferma la preferenza per un affidamento diretto del servizio a tali società per l'intero ambito di affidamento rispetto alla inutilità, diseconomicità o senz'altro impossibilità di una gara per l'affidamento a impresa terza del servizio per lo stesso ambito o per parti di esso, in considerazione del fatto che Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. hanno comunque titolo a proseguire nella maggior parte delle loro gestioni in essere sino al 31 dicembre 2030 (popolazione servita nell'ambito di affidamento: l'84%), mentre S.N.U.A. s.r.l. ha titolo a proseguire in quasi tutte le sue gestioni in

essere sino al 30 settembre 2022 (popolazione servita nell'ambito di affidamento: il 16%), con conseguente irrealizzabilità di una complessiva riunificazione dei territori e delle gestioni attraverso gara, ove invece la riunificazione con superamento della frammentazione è un principio di legge ineludibile, che si può realizzare progressivamente e gradualmente attraverso il modello dell'*in house providing* e in capo ai gestori pubblici esistenti (ex art. 34, co. 20°, d.l. n. 179 del 2012);
3) specifiche ragioni, tecniche ed economiche, riferite agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio rafforzano la preferenza dell'affidamento *in house providing* ad Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. (ex art. 3 bis, d.l. n. 138 del 2011);

- VI -

Ritenuto indispensabile - in ragione delle citate leggi di settore sulla gestione integrata dei rifiuti urbani - definire anche la riunificazione dei territori e delle gestioni oggi in appalto a terzi (S.N.U.A. s.r.l.), valutabile in circa il 16% della popolazione dell'ambito di affidamento;

Considerato che dei 22 Comuni, oggi serviti da S.N.U.A., n. 10 Comuni hanno già assunto la qualità di socio di Ambiente Servizi s.p.a. o di GEA s.p.a., con scelta che rende attuale la possibilità di confluire - al termine del rapporto giuridico di appalto a terzi - nell'affidamento ad Ambiente Servizi s.p.a. e a GEA s.p.a., mentre per gli altri 12 Comuni - non ancora soci - la progressiva e graduale riunificazione con adesione alla gestione sovracomunale può realizzarsi comunque al termine del medesimo rapporto d'appalto e sempreché anch'essi acquisiscano la qualità di socio di Ambiente Servizi s.p.a. o di GEA s.p.a., ove infatti il Comune di San Quirino ha già avviato di recente «l'acquisto di quote azionarie» di GEA s.p.a. (deliberazione Giunta comunale di San Quirino 13 marzo 2019, n. 28);

Ritenuto che tali gestioni non possano essere sottratte all'indicato processo di riunificazione a livello di ambito ottimale di affidamento, imposto dalla legislazione di settore;

Valutata l'opportunità di procedere sin d'ora ad una determinazione generale in ordine alle indicate gestioni affinché ne tengano conto anche le due società affidatarie nell'organizzazione del servizio e poi nell'attuazione del Piano d'ambito e del Piano degli investimenti, una volta definiti e approvati;

Visto anche l'Ordine del giorno, approvato dall'Assemblea locale "Occidentale" nella seduta 1° aprile 2019, con cui - in ragione dell'indicato parere vincolante su ambito di affidamento e su forma dell'affidamento *in house providing* - tale Assemblea locale ha «ritenuto di impegnare» questa Assemblea regionale e i Comuni già soci delle due società «ad un percorso condiviso entro il 2022, data di scadenza del vigente contratto fra i Comuni della ex Comunità montana della Montagna Pordenonese e l'attuale appaltatore (S.N.U.A.) con i seguenti obiettivi: (a) tendere verso l'aggregazione delle gestioni e dei gestori come indicato dalla legge regionale 5/2016; (b) definire per tempo modalità di raccolta, ripartizione dei costi generali che tenga conto, anche in via di solidarietà dei costi generali, della marginalità della montagna e della rappresentanza all'interno delle/a società», «tenendo altresì presenti le ricadute sugli impianti presenti sul territorio della zona pedemontana e montana; (c) attivare immediatamente un tavolo di lavoro sui suddetti obiettivi coordinato dall'AUSIR»;

Ritenuto di condividere tali obiettivi, anzitutto quello di un'aggregazione delle gestioni e dei gestori, ove tale obiettivo è oggetto di un'espressa disciplina di favore posta dall'art. 16, co. 4°-5°, l.r. n. 5 del 2016, dunque di avviare senza indugio il momento di confronto chiesto dall'Assemblea locale "Occidentale" con l'istituzione di apposita Commissione di lavoro;

Ritenuto dunque possibile sin d'ora un affidamento ad Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito ottimale per i territori dei rispettivi Comuni soci e con effetto dalla cessazione a qualsiasi titolo di ogni attuale diversa forma di gestione nei territori stessi;

- VII -

Ritenuto necessario - vista la gradualità del processo di riunificazione, che si svolgerà nel tempo – di stabilire che le due società trasmettano la prima volta entro il 15 novembre 2019, e poi con cadenza annuale, un rapporto dettagliato sullo stato di attuazione del presente affidamento e sull'erogazione del servizio nell'ambito, rapporto che è soggetto all'approvazione di questa Assemblea, fermo restando il dovere di tali società di comunicare senza indugio all'AUSIR ogni fatto o atto che incida sul rapporto organizzativo *in house providing* coi Comuni;

- VIII -

Visto l'art. 13, l.r. n. 5 del 2016, ove si definiscono i contenuti e gli adempimenti del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il quale in particolare è costituito dalla ricognizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti, dal programma degli interventi, dal piano economico-finanziario;

Visto l'art. 4, co. 5°, lett. b, l.r. n. 5 del 2016, ove si assegna a questa Assemblea regionale il compito di approvare il Piano d'ambito, previo parere consultivo dell'Assemblea locale interessata, che nel caso in esame è quella "Occidentale";

Dato atto che è in corso il procedimento per la redazione e l'approvazione del Piano d'ambito, di cui si prevede la conclusione entro il 31 dicembre 2019;

Considerato che in ragione di tale Piano d'ambito si potrà al contempo integrare la Relazione, qui in allegato *sub* 1, con il piano economico-finanziario e con l'asseverazione *ex art. 3 bis*, d.l. n. 138 del 2011;

Vista la l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 527°, con cui si sono attribuite all'ARERA anche funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti, «con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481», «al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure»;

Considerato che fra tali funzioni di regolazione e controllo assegnate all'ARERA rilevano in particolare le seguenti:

«a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per

funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi»;

«b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi»;

«c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza»;

«e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

«f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga” »;

«g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento»;

«h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento»;

«i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi»;

Considerato dunque che per il Piano d'ambito in corso di redazione, così come per la Convenzione di servizio (prevista dall'art. 4, co. 5°, lett. d, l.r. n. 5 del 2016), l'AUSIR dovrà tenere conto delle definitive decisioni dell'ARERA, la quale nel 2018 ha iniziato ad esercitare le nuove funzioni in materia di rifiuti con l'avvio di numerosi procedimenti (riguardanti essenzialmente la raccolta dei dati sul territorio nazionale, la modulazione tariffaria, le condizioni di qualità del servizio), procedimenti la cui conclusione è attesa per la fine dell'anno 2019 (cfr. deliberazione 15 febbraio 2018, n. 82; deliberazioni 5 aprile 2018, n. 225 e n. 226; il documento per la consultazione 27 dicembre 2018, n. 713/2018/R/RIF; deliberazioni 27 dicembre 2018, n. 714 e n. 715; determinazione 3 aprile 2019, n. 2);

Ritenuto pertanto che all'esito (previsto per la fine del 2019) di tali procedimenti, collegati e connessi, in capo all'ARERA e in capo all'AUSIR, sarà possibile per la stessa AUSIR sottoporre stabilmente l'affidamento oggi disposto della titolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito ottimale a un termine certo iniziale, nonché a un termine certo finale, che comunque tenga conto dei costi di ammortamento necessari alla realizzazione del Piano d'ambito, del relativo Programma degli interventi e del relativo Piano economico-finanziario, fermo restando però che, ove l'ARERA non provvedesse in tempo utile, l'AUSIR a sua volta dovrà comunque provvedere in autonomia e con effetto sino alle definitive determinazioni dell'ARERA;

Ritenuto comunque necessario definire sin d'ora il termine iniziale dell'affidamento e di indicarlo nel 1° gennaio 2020, anzitutto per consentire a tutti i gestori e a tutti i Comuni di iniziare a organizzare in concreto l'avvio della gestione integrata d'ambito;

Visto altresì l'art. 203, co. 2°, lett. c, d.lgs. n. 152 del 2006, ove si prevede un termine minimo di durata dell'affidamento del servizio, che deve essere «comunque non inferiore a quindici anni»;

Ritenuto necessario definire sin d'ora la durata minima dell'affidamento, che sarà comunque di almeno 15 anni, con conseguente scadenza allo stato di tale affidamento al 1° gennaio 2035;

Considerato inoltre che - a completamento degli atti collegati all'affidamento - l'approvazione della Carta del servizio di gestione integrata dei servizi urbani (di competenza di questa Assemblea: art. 4, co. 5°, lett. e, l.r. n. 5 del 2016) potrà avvenire una volta costituito dalla Giunta regionale il

Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti (art. 20, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016), il quale deve esprimere il proprio parere all'Assemblea sul relativo schema;

- IX -

Visto il decreto del Direttore generale n. 23/2019 del 19 febbraio 2019, con cui si è avviato «il procedimento per il riconoscimento e la prosecuzione delle gestioni in essere di AMBIENTE SERVIZI s.p.a. e di GEA s.p.a. per i territori di Comuni che costituiscono l'Assemblea locale "Occidentale", ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3°, della LR 5/2016, nonché per l'individuazione dell'ambito di affidamento, per la scelta della forma di affidamento e per l'affidamento stesso a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi della stessa LR 5/2016 e della disciplina italiana ed europea in materia»;

Vista la conseguente comunicazione di avvio del procedimento, Prot. n. 478 dd 19.02.2019, spedita via p.e.c. agli enti e ai soggetti interessati;

Viste altresì la comunicazione e la pubblicazione di tutti gli atti preordinati e preliminari alla presente deliberazione, in particolare la deliberazione Assemblea locale "Occidentale" 1° aprile 2019, n. 1;

Dato atto che alla data di approvazione di questa deliberazione AMBIENTE SERVIZI s.p.a. e GEA s.p.a. hanno inviato all'AUSIR varie integrazioni documentali, assunte a protocollo, per il procedimento in corso;

Vista altresì la memoria 8 aprile 2019 trasmessa in data 9 aprile 2019 (ns. Prot. n. 923 dd 10.04.2019), con cui S.N.U.A. s.r.l. ha formulato alcuni rilievi sul procedimento in corso;

Rilevato in particolare che S.N.U.A. s.r.l. sottolinea la necessità che si affronti e si risolva «il problema dei lavoratori» di tale società, impegnati nelle indicate gestioni in appalto (a quanto pare, «poco meno di 50 lavoratori»);

Considerato che la giusta preoccupazione di S.N.U.A. è anche dell'AUSIR e trova già la sua soluzione nella stessa legge;

Ricordato infatti che - con norma posta in favore dei lavoratori e delle lavoratrici e al contempo in favore del gestore privato interessato - il d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che «il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto», precisando che «nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile» (art. 202, co. 6°, d.lgs. n. 152 del 2006);

Rilevato che in tale memoria procedimentale S.N.U.A. sottolinea inoltre la necessità di valutare «l'utilità futura dell'impianto di Aviano di proprietà» di S.N.U.A., «nato per trattare rifiuti urbani differenziati e non»;

Considerato che anche di tale necessità questa Assemblea ha già previsto di farsi carico per quanto di competenza perché con la deliberazione 19 aprile 2019 sulle gestioni in essere di S.N.U.A. - come sopra illustrato – si è chiesto a tale impresa di fornire «il prospetto delle spese sinora sostenute per il servizio effettivamente erogato e degli investimenti (già realizzati o previsti) col relativo periodo di ammortamento nell’ambito di tale gestione, allegando i documenti necessari a dimostrazione delle spese e degli investimenti», sicché anche la questione dell’impianto di Aviano potrà trovare adeguata soluzione proprio nella futura sede «per la formalizzazione dell’indicato subentro» dell’AUSIR (all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane) e per «l’eventuale conclusione di *addenda* all’attuale Contratto 24 giugno 2016, rep. n. 132»;

Rilevato che nella memoria procedimentale S.N.U.A. osserva altresì che «la scelta della forma di gestione del servizio» dovrebbe essere effettuata solo «dopo l’approvazione del Piano d’Ambito e nel rispetto delle sue indicazioni (art. 16, comma 1, LR 5/16)»;

Ritenuto che invece - contrariamente a quanto sostenuto da S.N.U.A. - tale disposizione di legge regionale (art. 16, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016) non prescriva affatto una necessaria precedenza “temporale” dell’approvazione del Piano d’Ambito rispetto all’approvazione della forma di gestione e del conseguente affidamento del servizio, limitandosi a stabilire che l’affidamento secondo la forma di gestione prescelta debba avvenire «nel rispetto del Piano d’ambito di cui all’articolo 13» della stessa legge regionale, con la conseguenza che - come infatti oggi deliberato - l’affidamento ad Ambiente Servizi s.p.a. e a GEA s.p.a. non potrà che avvenire, ed essere inteso, in conformità al Piano d’ambito, una volta approvato;

Visti altresì gli artt. 201 e 203, d.lgs. n. 152 del 2006, dai quali neppure si ricava l’invocata precedenza temporale, ove anche tali disposizioni di legge statale segnano agli enti di governo d’ambito solamente la necessità di dotarsi del piano d’ambito;

Visto inoltre l’art. 13, l.r. n. 5 del 2016, secondo cui il Piano d’ambito è costituito fra gli altri dall’atto denominato «modello gestionale e organizzativo del servizio» (co. 3°, lett. c), nel quale occorre definire anche «la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all’utenza e la realizzazione del programma degli interventi» per impianti e infrastrutture, sicché l’aver già individuato la forma di gestione d’ambito e i relativi gestori consente all’AUSIR anche una migliore, più efficace redazione in concreto del Piano d’ambito, per calibrarlo esattamente rispetto ai soggetti gestori che dovranno poi attuarlo, in particolare per gli interventi da realizzare (nuove costruzioni, manutenzioni, adeguamenti degli impianti esistenti, compresi i tempi di attuazione);

Rilevato che nella memoria procedimentale 8 aprile 2019 S.N.U.A. s.r.l. lamenta inoltre - a quanto è dato di capire - che l’AUSIR non avrebbe effettuato una comparazione del costo dei servizi oggi resi da Ambiente Servizi e GEA s.p.a. con il costo del servizio oggi reso da S.N.U.A., né con il costo riferito ad altre gestioni affidate con gara sul territorio nazionale;

Considerato anzitutto che - ferma restando la necessità che simili comparazioni avvengano sempre per situazioni e valori omogenei e dunque paragonabili - di per sé non pare conferente il presunto minor costo del servizio di S.N.U.A., invocato da quest’ultima, perché esso deriva da una gara che lo ha cristallizzato a quelle condizioni, a quel tipo di servizio e a quel territorio (il 16% della popolazione dell’ambito in esame), senza che da ciò si possa inferire che una gara per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l’intero ambito comporterebbe gli stessi o analoghi costi, né tanto meno che S.N.U.A., quand’anche aggiudicataria, li praticerebbe;

Rilevato inoltre che sulla base della ricognizione avviata con la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 22/2018 e, in particolare, delle dichiarazioni MUD relative ai Comuni facenti parte del Territorio dell'ex Provincia di Pordenone, conservate agli atti e dalle relative elaborazioni dell'ARPA consultabili sul sito istituzionale, risulta che:

- la percentuale di raccolta differenziata ottenuta nel bacino gestito da GEA e Ambiente Servizi (n. 261.781 abitanti), è pari all'82,4 %;
- la percentuale di raccolta differenziata ottenuta nel bacino gestito da S.N.U.A. (n. 50.299 abitanti), è pari al 75,2 %;

Dato atto che non è possibile quantificare l'incremento di costo *pro capite* che sarebbe consequenziale al raggiungimento da parte del gestore S.N.U.A. delle stesse percentuali di raccolta differenziata ottenute nel bacino gestito da GEA e Ambiente Servizi;

Rilevato inoltre che nella Relazione in Allegato n. 1 alla presente deliberazione sono contenuti e illustrati i costi medi *pro capite* dei servizi oggi resi da Ambiente Servizi s.p.a. pari a 95,05 €/ab. (iva compresa) e GEA s.p.a. pari a 104,80 €/ab. (iva compresa), ove poi tali costi sono stati comparati con quelli di altre gestioni (anche affidate con gara) sul territorio nazionale, secondo un recente studio (Bain & Company per Utilitalia, 21 giugno 2018), da cui emerge anche la convenienza dei costi oggi praticati dai gestori *in house providing* Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a.;

Rilevato che nella stessa memoria procedimentale S.N.U.A. s.r.l. contesta in generale che l'AUSIR non avrebbe effettuato «un confronto tra le modalità di gestione (...) per individuare la forma più economica ed efficiente di gestione», ove «l'unica modalità di servizio presa in esame (sarebbe) quella svolta dalle società che si intendono rendere affidatarie del servizio (gestione *in house*)»;

Considerato che invece - secondo quanto emerge da questa deliberazione e dalla Relazione in Allegato n. 1 - l'AUSIR ha sicuramente effettuato il confronto e anche ampiamente illustrato le ragioni in concreto del mancato ricorso al mercato (affidamento con gara) e della preferenza per un modello di gestione, per un affidamento e per una gestione *in house providing* in capo ad Ambiente Servizi s.p.a. e a GEA s.p.a., meritando di essere qui riaffermato almeno che per questa via - a superamento della frammentazione, secondo un ineludibile principio di legge (statale e regionale) - si può realizzare progressivamente e gradualmente una nuova gestione integrata dei rifiuti urbani (ciclo completo) per l'intero ambito, capace di riunificare i territori e le gestioni oggi in appalto a terzi, con titolo a proseguire fino al 30 settembre 2022 (16% della popolazione), e i territori e le gestioni pubbliche esistenti, con titolo a proseguire comunque fino al maggior termine del 31 dicembre 2030 e per l'84% della popolazione d'ambito;

Rilevato infine che S.N.U.A. s.r.l. chiede «un incontro al fine di sviluppare le (sue) osservazioni e conoscere il possibile ruolo della (...) società nell'ambito del ciclo regionale dei rifiuti»;

Ritenuto che a questi fini la sede istituzionale adeguata sia proprio la costituenda Commissione di lavoro, secondo l'Ordine del giorno 1° aprile 2019 dell'Assemblea locale "Occidentale", di cui al precedente § VI;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO DELIBERA

1) di individuare il territorio dei Comuni dell'Assemblea locale "Occidentale" quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

2) di scegliere per tale ambito la forma di affidamento *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in capo ad Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a.;

3) di affidare ad Ambiente servizi s.p.a. e GEA s.p.a. la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell'ambito di affidamento con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società:

3.a.) precisando che tale affidamento della gestione del servizio nell'ambito sarà in conformità alla Convenzione di servizio e al Piano d'ambito con tutti i suoi allegati (compreso il Piano economico-finanziario), nonché alla Carta del servizio di gestione integrata dei servizi urbani, una volta che tali atti saranno definiti e approvati da questa Assemblea;

3.b.) precisando che l'affidamento ad Ambiente Servizi s.p.a. e a GEA s.p.a. nei territori dei Comuni i quali oggi abbiano in corso una gestione affidata in appalto a imprese terze, ha effetto a partire dal venir meno del relativo rapporto giuridico di appalto e sempreché a quella data tali Comuni siano soci di una di tali società e siano rispettati tutti i vincoli per l'*in house providing* indicati al successivo punto n. 4;

3.c.) precisando che tale affidamento ad Ambiente Servizi s.p.a. e a GEA s.p.a. è a superamento di ogni altra gestione in essere delle stesse società;

4) di stabilire che l'indicato affidamento ha effetto sinché permangano per Ambiente servizi s.p.a. e GEA s.p.a. il vincolo del capitale interamente pubblico, il vincolo del controllo analogo, il vincolo dell'attività prevalente, secondo gli atti (Statuti; Convenzioni ex art. 30, d.lgs. n. 267 del 2000) e in base alle relative valutazioni nella Relazione in Allegato n. 1 a questa deliberazione;

5) di sottoporre allo stato l'affidamento della titolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito al termine iniziale del 1° gennaio 2020;

6) di stabilire comunque la durata minima di tale affidamento in 15 anni, decorrenti dall'avvio del servizio stesso, con la conseguenza di sottoporre allo stato l'affidamento al termine finale del 1° gennaio 2035;

7) di rinviare a successiva deliberazione - all'esito della conclusione dei procedimenti per l'approvazione del Piano d'ambito e della Convenzione di servizio di cui al precedente punto n. 3.a.) - con la quale verificare lo stato d'attuazione di questa deliberazione, nonché per apportare ad essa e alla Relazione qui allegata *sub* 1 tutte le necessarie integrazioni e modificazioni, comunque per

individuare definitivamente il termine iniziale e il termine finale cui sottoporre l'affidamento della titolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito;

8) di riservare a questa Assemblea la verifica della realizzazione di tutte le condizioni sopra indicate, a tal fine stabilendo che le due società trasmettano la prima volta entro il 15 novembre 2019, e poi con cadenza annuale, un rapporto dettagliato che è soggetto all'approvazione di questa Assemblea, fermo restando che la mancata realizzazione o il venir meno di tali condizioni comportano l'esercizio del potere dell'AUSIR di affidare - secondo la vigente disciplina europea ed italiana - le relative gestioni del servizio;

9) di dare mandato al Direttore generale perché avvii la costituzione di una Commissione di lavoro fra l'AUSIR e i rappresentanti dei Comuni oggi gestiti da S.N.U.A. s.r.l., da estendere anche ai rappresentanti della stessa S.N.U.A., nonché di Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a., per individuare le modalità di raggiungimento degli obiettivi posti nell'Ordine del giorno approvato il 1° aprile 2019 dall'Assemblea locale "Occidentale", con obbligo di riferire all'Assemblea sullo stato dei lavori di tale Commissione entro il 31 dicembre 2019;

10) di approvare la Relazione contenuta nell'Allegato n. 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

11) di comunicare e pubblicare senza indugio questa deliberazione e il suo Allegato n. 1 secondo legge e in base allo Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE
f.to dott. Nicola Turello